



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 15 del 28/04/2021

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
- APPROVAZIONE MODIFICHE.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell'anno 2021 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 21.00 in videoconferenza presso la piattaforma webex (ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 133 del 24.03.2020), convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 29 Consiglieri:

BIAGI ANDREA
BIANCHINI GIANLUCA
CARATTOZZO MASSIMO
CENERINI FABIO
CERAGIOLI ENZO
CIDALE BARBARA
CORBANI EMANUELE
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO
FRASCATORE MARCO
GUERRI GIULIO

LIGUORI LUIGI
LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO
MELLEY GUIDO
NOBILI DINA
PAITA FEDERICA
PECUNIA FEDERICA
PERACCHINI PIERLUIGI
RAFFAELLI MARCO
TARABUGI MARCO
TEJA OSCAR
VATTERONI SIMONE
VIVIANI LORENZO

Risultano assenti i Consiglieri:

COSTA ANDREA
MESSURI PAOLO
SACCONE PATRIZIA

Risultano giustificati i Consiglieri

CENTI ROBERTO

Numero proposta 16

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli Assessori:

BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
FRIJIA MARIA GRAZIA
GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
GIORGI GIULIA
IVANI FILIPPO
PIAGGI LUCA
PESERICO GIACOMO

BILANCIO E POLITICHE DELLE ENTRATE

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

- il Comune della Spezia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2012 ha istituito, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l’imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di La Spezia, con decorrenza 1 marzo 2012;

Considerato che:

- l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n 34 (noto come “Decreto Rilancio”) ha riformulato completamente la disciplina dell'imposta di soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Inoltre il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);
- la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 concerne il ruolo dei gestori delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'imposta di soggiorno;

Considerato in particolare che:

- sulla base del testo dell’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 nella sua formulazione originale (anteriore alle novità introdotte dal Decreto Rilancio), la Giurisprudenza contabile e penale aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di “agenti contabili”, da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un’entrata di pertinenza dell’erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento;
- il nuovo comma 1-ter dell’art 4 del D.Lgs. 23/2011 dispone ora invece che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

- la trasformazione del ruolo del gestore della struttura ricettiva da agente contabile a responsabile del pagamento dell'imposta implica che il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti sia posto a carico dei gestori stessi, i quali sono comunque tenuti a pagare integralmente l'imposta dovuta al Comune;

Rilevato inoltre che:

- la nuova disciplina stabilisce, per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
- ai sensi del rinnovato art. 4 del D.lgs. 23/2011 i gestori sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione tributaria, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al punto precedente, i gestori di strutture ricettive sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato;

Dato atto che, alla luce dell'intervenuta riforma dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., e dell'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, si rende necessario modificare le disposizioni del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno non più compatibili con le attuali norme di legge;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte, procedere all'approvazione delle modifiche al vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2021-2023;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e in particolare l'art. 4;

Vista la Legge Regione Liguria n° 2/2008;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Preso atto di quanto precede;
- ✓ Entrano i Consiglieri Messuri e Costa (*presenti 31*);
- ✓ Escono i Consiglieri Raffaelli, Del Turco, De Muro, Pecunia, Nobili, Melley, Forcieri, Lombardi, Manfredini, Liguori, Erba (*presenti 20*);
- ✓ Sentito l'intervento dell'Assessore Giacomo Peserico che illustra congiuntamente le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno;
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: prendono la parola i Consiglieri: Teja, Cozzani, Caratozzolo;
- ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo (*presenti 19*);
- ✓ Seguono gli interventi del Sindaco Pierluigi Peracchini, dei consiglieri Messuri, Vatteroni, Cenerini, Corbani, Costantini, Frascatore, Costa;
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Udità la replica dell'Assessore Giacomo Peserico;
- ✓ Il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto;
- ✓ Prende la parola la consigliera Paita;
- ✓ Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni, che hanno luogo per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale;

Al termine della votazione per appello nominale, la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 19 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 1

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d'Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri;

(Astenuti:Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l'Italia)

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno”, riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, per appello nominale, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 19 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Cenerini Fabio, gruppo consiliare Toti- Forza Italia; Biagi Andrea, Ceragioli Enzo, Frascatore Marco, Messuri Paolo, Tarabugi Marco, Teja Oscar, gruppo consiliare Cambiamo!; Cidale Barbara, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro gruppo consiliare Fratelli d’Italia; Bianchini Gianluca, Cozzani Lorella, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Nord Liguria Salvini; Corbani Emanuele gruppo consiliare Spezia Vince con Peracchini Sindaco; Costa Andrea gruppo consiliare la Spezia popolare-Noi con l’Italia); Guerri Giulio gruppo consiliare Per la nostra città con Giulio Guerri.)

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

Modifiche al vigente Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città della Spezia

REGOLAMENTO ANTE MODIFICA	REGOLAMENTO NUOVA VERSIONE
<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</p>	<p>Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile del pagamento</p>
<p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il soggetto, definito all'art 7-ter del Regolamento, che incassa direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno ovvero il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici.</p> <p>3. L'imposta riscossa dal soggetto responsabile della riscossione e del versamento dovrà essere riscontrata tramite singola ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.</p>	<p>1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune della Spezia, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.</p> <p>2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta è il soggetto, definito all'art 7 ter del Regolamento, che incassa direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno ovvero il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici</p> <p>Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.</p> <p>3. L'imposta riscossa dal soggetto responsabile della riscossione e del versamento dovrà essere riscontrata tramite singola ricevuta d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.</p> <p>Previa stipula di apposita convenzione, possono essere altresì responsabili del pagamento dell'imposta, ai sensi del precedente comma 2, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.</p> <p>4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il</p>

<p>4. Possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.</p>	<p>servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</p>
<p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune della Spezia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, l'imposta dovuta con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni in base al precedente art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o tramite fax solo per le strutture ricettive extralberghiere svolte con carattere di non imprenditorialità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.</p>	<p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune della Spezia sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.</p> <p>Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, l'imposta dovuta con distinta indicazione degli aventi diritto alle esenzioni in base al precedente art. 5, nonché eventuali ulteriori informazioni richieste utili ai fini del computo della stessa.</p> <p>Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:</p> <p>a) comunicare al Comune entro il giorno 5 di ogni mese, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del mese precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 5. L'obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui il numero dei pernottamenti sia pari a zero. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;</p> <p>b) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera a) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel mese oggetto di comunicazione;</p> <p>c) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.</p> <p>3. La dichiarazione deve essere effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale o tramite fax solo per le strutture ricettive extralberghiere svolte con carattere di non imprenditorialità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.</p>

Articolo 7-bis

Resa del conto dell'agente contabile

1. Ai fini della resa del conto di gestione, si individua nel soggetto responsabile della gestione dell'imposta di soggiorno, Speziarisorse spa, l'agente contabile principale o di "diritto" per la rendicontazione dei versamenti dell'imposta di soggiorno. I singoli gestori delle strutture ricettive aventi sede nel Comune della Spezia devono considerarsi sub agenti contabili, tenuti alla presentazione del proprio conto giudiziale, da cui risultino le riscossioni effettuate da ciascuna struttura ricettiva, esclusivamente all'agente contabile principale Speziarisorse spa.
2. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l'obbligo di presentare all'agente contabile principale Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell'agente contabile, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
3. La Società Speziarisorse S.p.A opera quale soggetto di raccordo per la presentazione del conto giudiziale unico per la rendicontazione dell'imposta di soggiorno. La Società Speziarisorse S.p.A, sulla base dei conti presentati dalle strutture ricettive, provvede a far pervenire al Comune il conto giudiziale riepilogativo entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 7-bis

Resa del conto dell'agente contabile

Abrogato

<p style="text-align: center;">Art.7 ter Il responsabile del pagamento dell'imposta</p> <p>1. I responsabili del pagamento dell'imposta – di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L.50/17 - sono i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno: il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, il soggetto che gestisce portali telematici. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.</p> <p>2. Il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici e che incassa i canoni o i corrispettivi del soggiorno, in quanto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1, è soggetto agli obblighi previsti da questo regolamento all'art. 7 e all'art. 7 bis (quale agente contabile). Le modalità operative per l'attuazione di tali obblighi e per consentire le attività di controllo di cui all'art. 8 potranno essere definite con apposito atto convenzionale.</p> <p>3. Il responsabile del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs.471/97 per l'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta. La suddetta violazione viene contestata ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 di questo regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art.7 ter Il responsabile del pagamento dell'imposta</p> <p style="text-align: center;">Abrogato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Competenze del Comune sui controlli</p> <p>1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.</p> <p>2. I controlli verranno effettuati: - mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale; - con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta, - con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R.n. 28 /2006.</p> <p>3. In caso di irregolarità ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'art 10 del regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Competenze del Comune sui controlli</p> <p>1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei responsabili del pagamento dell'imposta.</p> <p>2. I controlli verranno effettuati: - mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale; - con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva da parte del Corpo di Polizia Municipale, accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione o gestiscono portali telematici e relativa alle dichiarazioni e ai versamenti mensili effettuate dai responsabili del pagamento dell'imposta, - con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS e presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi della L.R.n. 28 /2006.</p> <p>3. In caso di irregolarità ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni nei modi e nella misura indicate all'art 10 del regolamento.</p> <p>3. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile,</p>

	<p>ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L. 34/2019.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 10 Sanzioni</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Sanzioni</p>
<p>1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento (obbligo di dichiarazione mensile) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.</p> <p>2. L'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta da parte del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata(art. 13 del D.Lgs 471/97).</p> <p>3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci e riferite all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.</p> <p>4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.</p>	<p>1. Le accertate violazioni a quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento (obbligo di dichiarazione mensile) comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.</p> <p>Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.</p> <p>2. L'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta da parte del responsabile del pagamento è accertato con le modalità di cui all'art. 1 commi 161 e seguenti del D.Lgs.296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata(art. 13 del D.Lgs 471/97).</p> <p>Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.</p> <p>3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci e riferite all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.</p> <p>4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo del Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.</p> <p>Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.</p>